Confidi Rating
uno sguardo al futuro

S.S. 87 Km 206, Zona Industriale, Larino - CB – Italy
Tel. +39 0874 820140 Fax +39 0874 820164

Reg. Imprese CB 91015390700
R.E.A. 87814
C.F. 91015390700
P. IVA 01500430705

info@confidirating.it

Iscrizione Elenco Confidi 112 al n° 001

REGOLAMENTO DEL PROCESSO DEL CREDITO

Larino, 18 Dicembre 2023

Il Presidente del Consiglio Direttivo Agostino Mauro Capozzo,

in virtù della delega conferitagli, a seguito di consultazione con gli addetti Confidi Rating Italia,

adotta

il presente Regolamento per la disciplina del processo di istruttoria, concessione, monitoraggio e gestione della rischiosità della garanzia in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto del Confidi. Esso decorre dalla data odierna di adozione.

I clienti di CONFIDI RATING ITALIA sono tutti soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria, aventi sede nel territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo Statuto.

La garanzia

La prestazione di garanzia è il contratto che garantisce con percentuali variabili il debito di un cliente nei confronti di una banca o altro soggetto operante nel settore finanziario, con cui il confidi è convenzionato (l'elenco è disponibile presso la sede dello stesso ed eventualmente sul sito del confidi). La prestazione di garanzia è applicabile sia alle operazioni di breve che di medio lungo periodo e, comunque, a tutte le operazioni previste nelle convenzioni, in essere tempo per tempo, con gli enti finanziatori. La garanzia è concessa di norma, ma non necessariamente, nella misura pari al 50% delle perdite subite dal creditore convenzionato e la sua durata è in ogni caso contenuta entro il dicembre 2050 ovvero diverso termine fissato dallo Statuto, tempo per tempo vigente, per la durata del Consorzio. Qualora ne ricorrano i presupposti il confidi può attivare, a sua volta, forme di copertura della propria esposizione attraverso fondi pubblici di agevolazione per il cui procedimento operativo si rimanda integralmente al Regolamento, alle Disposizioni e alle Circolari pro tempore emanate dal Fondo di garanzia per le PMI o da altri soggetti pubblici.

Tipologia di Garanzia sussidiaria e a prima richiesta

Nel caso che la garanzia emessa sia "**sussidiaria**", il confidi pagherà le somme richieste dal soggetto finanziatore – salvo intervenute cause di inefficacia della garanzia – dopo che saranno state esperite le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del cliente garantito e di eventuali

coobbligati o secondo una diversa tempistica eventualmente concordata nelle singole convenzioni vigenti.

Nel caso che la garanzia sia a "**prima richiesta**" il confidi si impegna a pagare al soggetto finanziatore – salvo intervenute cause di inefficacia della garanzia – una parte del debito del cliente, in proporzione della quota garantita, senza attendere il termine della procedura di recupero nei confronti del cliente inadempiente.

In ambo i casi il confidi acquisisce il diritto a rivalersi sul cliente, e sui suoi eventuali garanti, per le somme pagate.

Operazioni a valere su Fondi Antiusura

La prestazione di garanzia prevista dalle "**convenzioni antiusura**" è rivolta alle imprese in momentanea difficoltà finanziaria ma con prospettive reddituali positive, alle quali sia stato preventivamente rifiutato, da parte di una banca, una domanda di finanziamento assistita da una garanzia preventivamente rilasciata da un confidi. Di norma la garanzia a valere su fondi antiusura copre fino all'80% del finanziamento richiesto. Il confidi è supportato da fondi ministeriali, ai sensi della legge 108/1996, per finalità di prevenzione del ricorso al credito usurario.

Operazioni a valere su Fondo di Garanzia Legge Di Stabilità 2014

Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013, con Decreto del 03 gennaio 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha finanziato la costituzione presso i Confidi di un apposito fondo rischi che gli stessi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate.

Il Fondo istituito presso Confidi Rating Italia, ha l'obiettivo di concedere nuove garanzie a favore delle micro, piccole e medie imprese consorziate operanti in tutti i settori di attività economica, che siano economicamente e finanziariamente sane. La garanzia rilasciata da Confidi Rating Italia è destinata ad assistere finanziamenti di breve, medio e lungo termine ed è prestata nella misura massima dell'80% del finanziamento sottostante.

Processo del credito

Il processo del credito si articola in una sequenza di fasi operative:

- FASE I – **ricezione richieste della clientela**;
- FASE II.1 – **istruttoria garanzia**; / FASE II.2 – **istruttoria garanzia su Fondo Legge di Stabilità 2014;**
- FASE III – **concessione della garanzia da parte dell'organo preposto**;
- FASE IV – **monitoraggio**;
- FASE V – **valutazione della rischiosità**;
- FASE VI – **gestione del contenzioso**.

All'interno delle quali si specificano i criteri di riferimento ritenuti utili per qualificare la metodologia di assunzione e di gestione del rischio del confidi.

Lo sviluppo del processo del credito si attua attraverso un costante coordinamento tra le unità della struttura operativa del Confidi cui sono assegnate le seguenti mansioni operative:

- Assistenza alla clientela sul credito ordinario;
- Istruttoria pratica di fido;
- Censimento e aggiornamento della clientela (anagrafiche, economiche, finanziari) nei vari applicativi e procedure del programma;
- Riclassificazione di bilancio (ove necessario);
- Incasso spese istruttoria pratica;
- Prima valutazione di ammissibilità fondi riassicurativi/ controgaranti;
- Invio delibere e gestione rapporti con le banche;
- Invio lettera conferma contratto al socio;
- Gestione del credito anomalo;
- Gestione del contenzioso;
- Gestione dei recuperi;
- Gestione dei recessi.

FASE I - Ricezione richieste della clientela e Pre-istruttoria

Tale fase si riferisce alla ricezione della richiesta di garanzia per un nuovo affidamento o per il rinnovo dell'affidamento già garantito, ed avviene mediante le seguenti sotto-fasi:

1) **Formalizzazione** da parte del socio (o potenziale socio):
   - della richiesta di garanzia tramite apposita modulistica rilasciata dal confidi (che può anche essere differenziata per specifico prodotto di garanzia); la modulistica, datata e firmata dal socio/potenziale socio, riporta la lista di tutta la documentazione da presentare a corredo della richiesta;
   - della richiesta di adesione al Consorzio (se il richiedente non è già consorziato) mediante apposita modulistica rilasciata dal confidi;

2) **Ricezione** della relativa richiesta che può essere trasmessa:
   - dall'impresa cliente (anche non socia) in via preliminare, presso gli Uffici del confidi, attraverso propri dipendenti e/o collaboratori, anche per il tramite del personale o degli Agenti e Mediatori Confidi Rating Italia (in ossequio alle norme tempo per tempo vigenti);
   - dagli istituti di credito;

   Le pratiche, con le modalità indicate, vengono registrate e protocollate a cura dell'Ufficio Fidi.

3) **Pre-istruttoria delle domande** attraverso l'attivazione dei servizi informativi dal provider esterno CRIF presso cui vengono estratte le valutazioni CRIF Sprint.

4) **Completamento della domanda** con l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria alla valutazione del merito creditizio e **Verifica** della sua correttezza, come indicata nel modello di domanda, da parte dell'Ufficio Fidi;

1) Formalizzazione

Le richieste di garanzia sono ammesse all'istruttoria soltanto se compilate nell'apposito modello disponibile in formato cartaceo o, se presente, in formato elettronico sul sito web del confidi.

Tale modello deve essere compilato in tutte le sezioni, firmato e datato in originale, per essere archiviato dal confidi. Alla domanda di garanzia sono allegati:

- il documento di identificazione e adeguata verifica, ai fini degli adempimenti antiriciclaggio
- l'accettazione di consegna del foglio informativo (relativo alla specifica tipologia di garanzia richiesta) ai fini degli adempimenti sulla trasparenza;
- il consenso al trattamento dati, ai fini degli adempimenti sulla privacy.

2) Ricezione

La richiesta di garanzia è protocollata dall'Ufficio Fidi, in seguito al recepimento, in un Registro in entrata mediate assegnazione di un numero progressivo di ricezione (1^ parte Protocollo: "*nnn – .....*").

Per le domande pervenute al Confidi a valere sul *Fondo di Garanzia Legge di Stabilità 2014* è istituito un dedicato Registro elettronico di entrata ("*Registro delle Domande su Fondo di Garanzia ex Legge di stabilità 2014*"), separato dal precedente, in cui le richieste di garanzia sono protocollate, all'atto della ricezione, con numerazione progressiva crescente, secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Le richieste di affidamento devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

- l'ammontare del finanziamento richiesto;
- la durata;
- la forma tecnica;
- l'ammontare della garanzia richiesta;
- le eventuali garanzie offerte al confidi e/o alla Banca;

L'Ufficio Fidi, si riserva di respingere le pratiche che rientrano nelle seguenti tipologie:

- Presentate su modelli non conformi o non riconducibili al Confidi;
- Non riportanti la firma del richiedente garanzia.

3) Pre-istruttoria delle domande

Ai fini della selezione delle aziende (in via propedeutica alla valutazione del merito di credito), acquisite le informazioni e i dati di base contenute nella domanda di garanzia ricevuta, è attivato dall'Ufficio Fidi lo strumento informatizzato "*CRIF Business 2.0*" o "*CRIF Customer 3.0*" (per le persone fisiche).

Con l'accesso ai servizi informativi CRIF è estratta la "*Valutazione Sprint*", altamente predittiva del Rischio di default delle aziende valutate, la quale segmenta la distribuzione della probabilità di default in 3 aree di rischio, rappresentate con l'immediatezza grafica dei semafori verde, giallo, rosso propria di CRIF SPRINT.

In corrispondenza di ciascuna area di rischio è definita la fase successiva di lavorazione della domanda secondo quanto rappresentato nella successiva Tabella 1

Tabella 1 – Aree di rischio

AREA DI RISCHIO	PD (*PROBABILITÀ DI DEFAULT*)	Avanzamento Processo
CASO 1) richieste di credito relative ad imprese che si trovano in area verde in esito al servizio di valutazione *Crif Sprint*	**PD ≤ 3**	Domande **AVVIATE** automaticamente alla successiva **Fase Istruttoria** (*Fase II*) per la valutazione del merito di credito (ivi comprese le domande di garanzia su *Fondo Legge di Stabilità 2014* che sono avviate specificamente alla successiva *Fase II-Istruttoria Domande Legge di Stabilità 2014*)
CASO 2) richieste di credito relative ad imprese che si trovano in area gialla in esito al servizio di valutazione *Crif Sprint*	**3 < PD ≤6**	✓ Domande **AVVIATE** alla successiva **Fase Istruttoria** (*Fase II*) per la valutazione del merito di credito (consigliabile indagine di bilancio) ✓ Domande di garanzia su *Fondo Legge di Stabilità 2014*: **NON AMMISSIBILI** alla successiva "*Fase II-Istruttoria Domande Legge di Stabilità 2014*") ovvero **AMMISSIBILI** se ▪ assistono operazioni di finanziamento richieste nella forma di credito autoliquidante entro l'importo massimo di € 60 mila; ▪ assistono operazioni di finanziamento con le seguenti

		caratteristiche di forma tecnica e massimali: a) Fido di c/c fino ad € 30 mila, b) Finanziamento chirografario fino ad € 50 mila, c) Finanziamento ipotecario fino ad € 100 mila a condizione che l'impresa richiedente: (1) presenti apposito Business Plan, (2) sia in fase di realizzazione di investimenti, (3) offra idonee garanzie personali a corredo dell'operazione finanziaria.
CASO 3) richieste di credito relative ad imprese che si trovano in area rossa in esito al servizio di valutazione *Crif Sprint*	**PD > 6**	✓ Domande **AVVIATE** alla successiva **Fase Istruttoria** (*Fase II*) solo previo **parere** positivo dell'organo deliberante la garanzia/Amministratore Delegato, per la valutazione del merito di credito. Tale valutazione (anche preferibilmente previa approfondita indagine di bilancio) avrà cura di sondare con attenzione (attraverso l'esame della documentazione utile allo scopo[1]) l'esistenza di prospettive di prosecuzione dell'attività ✓ Domande di garanzia su *Fondo Legge di Stabilità 2014*: **NON AMMISSIBILI** alla successiva "*Fase II-Istruttoria Domande Legge di Stabilità 2014"*) ovvero **AMMISSIBILI** se: ▪ assistono operazioni di finanziamento richieste nella forma di credito autoliquidante entro l'importo massimo di € 60 mila; ▪ assistono operazioni di finanziamento con le seguenti caratteristiche di forma tecnica e massimali: a) Fido di c/c fino ad € 30 mila,

[1] Tale documentazione / giustificazioni aggiuntive saranno oggetto di valutazione insindacabile dell'organo deliberante

		b) Finanziamento chirografario fino ad € 50 mila, c) Finanziamento ipotecario fino ad € 100 mila a condizione che l'impresa richiedente: (1) presenti apposito Business Plan, (2) sia in fase di realizzazione di investimenti, (3) offra idonee garanzie personali a corredo dell'operazione finanziaria.

Al ricorrere dell'Area di rischio *Caso 3)* in mancanza del parere positivo (alla prosecuzione per l'avvio della successiva fase istruttoria) dell'Organo deliberante/Amministratore Delegato la richiesta di Garanzia (ed eventualmente l'annessa domanda di ammissione a socio, se presentata) non è processabile.

Di ciò è data pronta comunicazione, anche verbale, al richiedente.

Al ricorrere dell'Area di rischio *Caso 2)* e *Caso 3),* per le domande presentate a valere su ***Fondo di Garanzia ex Legge di Stabilità 2014***, la richiesta di Garanzia (ed eventualmente l'annessa domanda di ammissione a socio, se presentata) non è processabile fatte salve le riserve previste nella precedente Tabella 1.

Della non processabilità delle suddette domande di garanzia ricevute, è ugualmente data comunicazione al richiedente, in forma scritta, informandolo che avverso il provvedimento del Confidi è possibile fare ricorso all'ABF e, in subordine, alle sedi giurisdizionali competenti, riconosciute dalla legge a favore dell'interessato.

Sono, in ogni caso, escluse dalla presente sotto-fase di *Preistruttoria delle domande*, le richieste di garanzia a valere sul *Fondo Legge di Stabilità 2014* presentate al Confidi da **imprese in start-up**. Dette richieste sono, pertanto, avviate direttamente alla successiva *Fase II.2 "Istruttoria garanzia su Fondo Legge di Stabilità 2014"* senza la preventiva verifica della "Valutazione SPRINT" di CRIF.

4) Completamento della Domanda e Verifica della sua correttezza

Le richieste di garanzia protocollate e pre-istruite dall'Ufficio Fidi, adeguatamente completate con la documentazione di corredo necessaria alla valutazione del merito di credito, vengono prese in esame per verificare:

- Che la tipologia di affidamento sia contemplata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di credito;
- Che la pratica sia completa, datata e firmata;

- Che sia presente, compilata, datata e firmata, la documentazione in ottemperanza alla normativa antiriciclaggio, privacy e trasparenza;
- Che siano presenti tutti gli ulteriori documenti richiesti utili per l'istruttoria della pratica; le domande devono essere corredate da idonea documentazione **anagrafica, reddituale, finanziaria** del soggetto che procede alla richiesta e dei suoi eventuali garanti. Naturalmente è indispensabile accertare l'identità del richiedente (rappresentante Legale ovvero titolare dell'azienda) mediante un documento identificativo in corso di validità del quale viene acquisita e conservata una copia e di una recente visura camerale della ditta.

FASE II.1 – Istruzione della Pratica

La fase istruttoria, attivata tramite la richiesta di affidamento in garanzia Confidi Rating e connessa pre-istruttoria, rappresenta il momento di analisi e valutazione del merito creditizio.

Scopo di questa fase è pertanto quello di effettuare una adeguata valutazione sotto il profilo finanziario, patrimoniale e reddituale dell'impresa richiedente nonché delle finalità del finanziamento e del progetto che il richiedente la garanzia intende farsi finanziare.

Essa ha, altresì, la funzione di assicurare una corretta applicazione delle componenti commissionali in funzione del rischio assunto in base alle disposizioni interne.

Questa fase è articolata in ulteriori sotto-fasi.

5.1) Presa in carico

Ogni richiesta di garanzia viene presa in carico da un Istruttore e successivamente presentata al Comitato di Valutazione interno in sede di sessione.

Non possono essere presentate pratiche incomplete ovvero pratiche completate tardivamente quando le integrazioni richieste pervengono all'Ufficio Fidi, a ridosso della riunione del Comitato di Valutazione.

l'Istruttore designato dall'Amministratore Delegato avrà cura di istruire la pratica, richiedendo ove necessario documentazione integrativa rispetto a quella standard prevista nel modulo di domanda, in modo da poter in generale verificare per ogni soggetto richiedente la garanzia:

- Se l'azienda risulta già garantita, quindi l'ammontare delle garanzie in essere e il loro andamento;
- La posizione dell'azienda che risultasse già garantita, in modo particolare la presenza di irregolarità su affidamenti garantiti dal confidi;
- In generale tutte le informazioni utili sullo stato dell'azienda pervenute in forma scritta dallo stesso richiedente (ad esempio spiegazioni circa il protrarsi delle perdite d'esercizio o relative a particolari voci di bilancio), o le informazioni eventualmente ricevute dall'istituto di credito.

6.1) esame della pratica con relativa discussione da parte del Comitato di Valutazione interno

L'Istruttore incaricato sottopone le risultanze istruttorie al Comitato di Valutazione (avente funzione consultiva dell'Amministratore Delegato), costituito ai sensi dello Statuto in data 5 febbraio 2008, che si riunisce anche senza cadenza prestabilita, ma in relazione all'afflusso di pratiche pervenute all'Ufficio Fidi, su richiesta del Presidente e salvo particolari impedimenti.

La sede delle riunioni è quella del Confidi; alle riunioni partecipano i membri del Comitato di Valutazione, con il compito di presentazione delle richieste e relativa assistenza all'Amministratore Delegato.

L'Istruttore designato avrà cura di presentare l'azienda attraverso un documento sintetico contenente:

- La ragione sociale e sede legale dell'azienda richiedente;
- Nominativo e carica del legale rappresentante;
- Importo e tipologia di affidamento di cui viene richiesta la garanzia;
- Le condizioni di solvibilità del richiedente;
- Bilancio, se possibile, riclassificato nei due esercizi precedenti, con indici economici e finanziari;
- Eventuale valutazione da parte dell'Istruttore.

Il Presidente, o in sua vece il componente più anziano, avvia la discussione inerente ogni singola richiesta raccogliendo i pareri dei componenti in relazione al merito creditizio dell'azienda, capacità di rimborso e rischio dell'operazione.

La metodologia di valutazione è descritta nell'Allegato 1 "*La Valutazione del merito di credito nel Processo Istruttorio*" cui si rinvia per una descrizione dettagliata delle modalità di analisi eseguite in sede istruttoria delle domande di garanzia.

FASE II.2 – Istruttoria Garanzia su Fondo di Garanzia ex Legge di Stabilità 2014

5.2) Determinazione del Rating impresa

Completata la ricezione della documentazione che deve corredare le richieste di garanzia sul Fondo pubblico in parola, nello specifico elencata di seguito:

Elenco documenti per Società di Capitali	
1)	Visura camerale aggiornata (max 6 mesi);
2)	Bilanci depositati relativo al penultimo e ultimo esercizio completo di: nota integrativa-Relazione alla gestione - verbale assemblea- ricevuta di deposito;
3)	Modello Unico (ULTIMI DUE ESERCIZI) completo di -quadro Irap - dichiarazione Iva - completi di ricevuta di presentazione;
4)	Bilancio provvisorio timbrato e firmato

5)	Centrale dei rischi relativa agli ultimi sei mesi disponibili (dalla data della richiesta della garanzia)
Elenco documenti per Società di Persone e Ditte individuali in contabilità ordinaria	
1)	Visura camerale aggiornata (max 6 mesi);
2)	Prospetti contabili - completi di stato patrimoniale e conto economico relativi agli ultimi due esercizi chiusi (timbrati e firmati)
3)	Modello Unico (ULTIMI DUE ESERCIZI) completo di -quadro Irap - dichiarazione Iva- completi di ricevuta di presentazione;
4)	Bilancio provvisorio timbrato e firmato
5)	Centrale dei rischi relativa agli ultimi sei mesi disponibili (dalla data della richiesta della garanzia)
Elenco documenti per imprese in regime di contabilità semplificata	
1)	Visura camerale aggiornata (max 6 mesi);
2)	Bilancini di verifica relativi agli ultimi due eserczi (timbrato e firmati)
3)	Modello Unico (ULTIMI DUE ESERCIZI) completi di ricevuta di presentazione;
4)	Bilancio provvisorio timbrato e firmato
7)	Centrale dei rischi relativa agli ultimi sei mesi disponibili (dalla data della richiesta della garanzia)
Elenco documenti per imprese operanti nel settore agricoltura	
1)	Visura camerale aggiornata (max 6 mesi);
2)	Bilancini di verifica relativi agli ultimi due eserczi (timbrato e firmati)
3)	Modello Unico (ULTIMI DUE ESERCIZI) completi di dichiarazione Iva e ricevuta di presentazione;
4)	Bilancio provvisorio timbrato e firmato
5)	Fascicolo aziendale AGEA RELATIVO AGLI ULTIMI DUE ESERCIZI CHIUSI + contratto di soccida (documenti a supporto/ricevute di pagamento)
8)	Prospetti inps trimestrali relativi agli ultimi due esercizi chiusi
9)	Centrale dei rischi relativa agli ultimi sei mesi disponibili (dalla data della richiesta della garanzia)

prende il via la valutazione del merito di credito delle domande avviate all'istruttoria in quanto classificate con PD≤3 dalla *Valutazione Sprint* di CRIF (cfr. *Caso 1)* Tabella 1 -Aree di rischio ovvero *Caso 2)* e *Caso 3)* al ricorrere delle riserve di ammissibilità ivi richiamate).

L'Ufficio Fidi provvede quindi a determinare il "**rating**" dell'impresa richiedente la garanzia pubblica con il ricorso al modello di valutazione del merito di credito in uso al *Fondo di Garanzia delle PMI* (Lg. 662/1996, art. 2, comma 100, lett. a) di cui alla Parte IX delle relative Disposizioni Operative[2].

Detto modello di rating permette di attribuire ad ogni impresa una *probabilità di inadempimento* collocandola in una data *classe di valutazione* e *fascia di merito* come sintetizzato nella Tabella A.1 dell'Allegato 1.

FASE III – Concessione della Garanzia da parte dell'Organo preposto

7.1) delibera sulla pratica

Il Presidente del Consiglio Direttivo, in virtù dei poteri a lui delegati, sentito il Comitato di Valutazione, apporrà il suo visto su ciascuna richiesta di garanzia, a seconda dell'esito della delibera, ovvero:

- **Approvato**: in caso di esito positivo;
- **Rinviato**: in caso di approfondimento da farsi ad ulteriore seduta;

[2] Attraverso la funzione di "simulazione Rating MCC" presente sul portale del Fondo di Garanzia.

- **Respinto**: in caso di esito negativo.

Per ogni fido richiesto con l'approvazione della garanzia da concedere è espressamente previsto:

- L'importo del finanziamento accordato
- La forma tecnica di erogazione
- La durata concessa
- La percentuale di garanzia concessa e la natura della stessa ("ordinaria" o rilasciata su Fondi di Garanzia Pubblici)
- Le specifiche garanzie da acquisire con l'indicazione del garante.

In sede di Comitato di Valutazione, all'esito positivo della richiesta di garanzia è, inoltre, confermato il preventivo dei costi commissionali in applicazione del sistema di pricing previsto dal Foglio Informativo vigente, e precedentemente consegnato al Cliente in fase di formalizzazione della richiesta di garanzia.

Della riunione del Comitato di Valutazione viene redatto il verbale firmato in ogni sua pagina dal Presidente e dagli altri componenti.

In caso di esito negativo della richiesta di garanzia l'Ufficio Fidi provvede a darne comunicazione anche verbale al Cliente.

7.2) delibera sulla pratica in garanzia Fondo Legge di Stabilità 2014

La decisione sulle richieste avanzate sul Fondo in parola è assunta secondo l'ordine di protocollo delle stesse.

Sono **Ammesse** alla garanzia del *Fondo di Garanzia ex Legge di Stabilità 2014* le richieste pervenute da imprese che presentano una **probabilità di inadempimento ≤3,62** (cioè imprese che si collocano nelle fasce di merito "*1-Rischio molto basso*", "*2-Rischio basso*" e parte delle imprese in fascia "*3-Rischio medio*" del sopra richiamato modello di rating) ovvero una **PD≤3** nella "*Valutazione Sprint*" di CRIF (cfr. Caso 1, Tabella 1-*Aree di rischio*) a prescindere dalla fascia di merito in cui si collocano con il modello di rating (ciò in ragione della tipologia di analisi considerata maggiormente predittiva per il modello *Sprint* di CRIF).

Sono, inoltre, **Ammesse** alla garanzia del *Fondo di Garanzia ex Legge di Stabilità 2014*, entro l'importo massimo di finanziamento accordabile di euro 80.000, le richieste pervenute da imprese in *start-up* (anche se non retabili) purché l'età minima del Legale rappresentante sia di almeno 40 anni ovvero, in alternativa, purché il Legale rappresentante vanti già una buona esperienza lavorativa nello stesso settore di attività della nuova impresa in fase di avvio.

Non Sono Ammesse alla garanzia del *Fondo di Garanzia ex Legge di Stabilità 2014* le richieste pervenute da imprese che presentano una **probabilità di inadempimento >3,62** (ovvero parte delle imprese che si collocano nella fascia di merito "*3-Rischio medio*" ed imprese che si collocano nelle fasce di merito, "4-*Rischio rilevante*", "5-*Rischio alto*" del sopra richiamato modello di valutazione)

fatto salvo il caso in cui la richiesta provenga da imprese che allo stesso tempo, con "*Valutazione Sprint*" di CRIF, abbiano una PD≤3 (cfr. Caso 1, Tabella 1-*Aree di rischio*); caso come già detto sempre ammissibile alla garanzia del *Fondo di Garanzia ex Legge di Stabilità 2014*.

All'esito positivo della richiesta di garanzia è, inoltre, fissato il *Premio Agevolato di Garanzia* in applicazione del sistema di pricing previsto nel dedicato Foglio Informativo "*Legge di Stabilità 2014*" vigente, e precedentemente consegnato al Cliente in fase di formalizzazione della richiesta di garanzia.

Per le richieste di garanzie pervenute da parte di imprese non già consorziate il Presidente del Consiglio Direttivo, preliminarmente alla garanzia, si esprime sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio dell'impresa richiedente**. Il rigetto della domanda di adesione preclude in ogni caso la concessione della garanzia** ai sensi dell'art. 13 del D. Lg. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con Lg. 24 novembre 2003 n. 326.

In generale il processo di approvazione della garanzia richiesta si completa nel termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione richiesta. Il termine si interrompe in caso di richiesta di documentazione integrativa fino alla sua effettiva acquisizione.

In caso di esito negativo della richiesta di garanzia l'Ufficio Fidi provvede a darne comunicazione al Cliente, in forma scritta, informandolo che avverso il provvedimento del Confidi è possibile fare ricorso all'ABF e, in subordine, alle sedi giurisdizionali competenti, riconosciute dalla legge a favore dell'interessato.

8) Concessione della garanzia

In esito all'**Approvazione/Ammissione** della richiesta di garanzia l'Ufficio Fidi (dopo che lo stesso ha aggiornato il software gestionale) completa il numero di protocollo assegnato alla domanda di garanzia apponendone la seconda parte coincidente con l'ndg (numero ID Pratica assegnato tramite gestionale *PraticoWeb*) (2^ parte Protocollo: "*nnn – ..ndg…*"). Ogni pratica è identificata tramite l'ID Pratica.

Confidi provvede, quindi, al rilascio al Soggetto Finanziatore della lettera di garanzia, a firma del Presidente del Consiglio Direttivo. Contestualmente viene data specifica informativa al socio (con indicazione del contributo pubblico di cui eventualmente usufruisce, se assegnato) fornendogli il Documento di Sintesi/Contratto di Garanzia per il perfezionamento del rapporto tramite contratto.

Le garanzie concesse e deliberate diventeranno operative solo ad avvenuto perfezionamento del contratto con il soggetto erogante il finanziamento e previo versamento delle competenze spettanti al confidi secondo il documento di sintesi rilasciato al cliente.

FASE IV – Monitoraggio

Tale fase è relativa alle attività necessarie per una rilevazione e gestione tempestiva dei fenomeni di rischiosità anticipando il manifestarsi dei casi problematici al fine di evitare situazioni di degrado dei crediti garantiti.

Il Confidi individua la persona o l'Ufficio incaricato del costante monitoraggio del rischio di credito. Il suddetto deve operare in modo da garantire all'Amministratore Delegato una **immediata e oggettiva** analisi delle situazioni che evidenziano un significativo incremento del livello di rischio.

Il monitoraggio deve avvenire tramite:

a. l'analisi puntuale delle comunicazioni inviate dalle banche o dai soggetti finanziatori e delle informazioni interne del confidi; Si suggerisce di prendere in considerazione i flussi **mensili** comunicati dalle banche convenzionate in modo da allineare la valutazione interna del confidi a quella del soggetto erogante il finanziamento;

b. il rilevamento sistematico delle informazioni rinvenienti dai servizi di monitoraggio **Telemaco di Infocamere** e **Operational Risk Advisor** (O.R.A.) di CRIF; servizio, in particolare quest'ultimo, che assicura un costante controllo sulle imprese su cui è attivato con la notifica di cambiamenti eventualmente intervenuti nel portafoglio soci riferiti ai dati:
   - ✓ EURISC
   - ✓ protesti;
   - ✓ Pregiudizievoli;
   - ✓ Registro Imprese;
   - ✓ Soci;
   - ✓ Bilanci;
   - ✓ Cariche in altre imprese;
   - ✓ Partecipazioni.

Le comunicazioni dei ritardi sui pagamenti da parte dei soci garantiti devono essere senza indugio utilizzate per la corretta qualificazione del credito deteriorato secondo i criteri di classificazione di cui alla tabella di seguito riportata.

Classificazione per bilancio	Classificazione interna	Caratteristiche
IN BONIS	In bonis	Imprese che non presentano rate in ritardo
	Scaduto Non deteriorate	Imprese con ritardi di pagamento che NON superano i 90 gg
DETERIORATO FUORI BILANCIO	Garanzie Deteriorate (scaduto deteriorato)	Imprese con ritardi di pagamento che superano i 90 gg
	Garanzie Deteriorate (inadempienza probabile)	Imprese con ritardi di pagamento che superano i 270 gg (ovvero imprese per le quali è pervenuta una comunicazione di revoca o di messa in mora)

SOFFERENZA FUORI BILANCIO	Sofferenza fuori bilancio	Trattasi di esposizioni nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate.
SOFFERENZA PER CASSA	Sofferenza per cassa	Avvenuta escussione

Il monitoraggio riguarda necessariamente la complessiva esposizione ovvero anche gli affidamenti verso altri istituti che non presentano anomalie.

FASE V – Valutazione della rischiosità

9) Gestione delle informazioni

L'Ufficio Amministrativo avrà l'ulteriore compito di gestire/trattare le complessive informazioni provenienti dalle banche e dagli altri soggetti finanziatori, dalle Banche dati per i servizi di monitoraggio attivati, dal territorio o da uffici interni; sono considerate informazioni rilevanti i seguenti sintomi meritevoli di osservazione quale probabile deterioramento del credito:

- **Segnalazione di insoluti su anticipazioni crediti**
- **Mancato pagamento rata finanziamento**
- **Anomalo utilizzo dei rapporti bancari**
- **"Notizie" dal territorio o tramite banche**
- **Ricorso ad ammortizzatori sociali**
- **Ritardi nei rinnovi**
- **Anomalie su ditte collegate**
- **Variazioni societarie o recesso di garanti**.

Data comunicazione, delle rilevate informazioni di anomalia, all'ufficio commerciale, questo provvede a contattare il cliente/socio.

Si cerca in questa fase di incontrare l'imprenditore, di andare incontro alle sue esigenze e capire le problematiche cercando di trovare delle soluzioni adeguate.

Il Confidi organizzerà un colloquio con l'istituto di credito, fermo restando l'accordo con l'imprenditore, per verificare la possibilità di trovare nel minor tempo possibile **delle soluzioni immediate** al problema, ad esempio attraverso l'impostazione di piani di rientro, rimodulazioni, sospensioni. In questa fase il Confidi si preoccupa di suggerire al cliente/socio di analizzare le cause delle problematiche emerse e di cercare di trovare insieme a consulenti specializzati soluzioni adeguate.

10) Controllo del credito e rilevazione delle posizioni rischiose

All'Ufficio Amministrativo spetta quindi:

- L'individuazione e la registrazione a sistema delle garanzie da classificare in osservazione;
- L'individuazione delle garanzie da classificare ad inadempienza probabile, a sofferenza di firma o a sofferenza e registrare a sistema la mutata rischiosità;
- La gestione delle posizioni classificate a "scaduto deteriorato", "inadempienza probabile" al fine di ottenere il loro rientro alla normalità;
- La valutazione del rischio di credito e la sua evoluzione periodica attraverso l'analisi dei flussi.

Il controllo del credito e dei flussi si articola in una serie di attività quali:

- Il controllo delle informazioni o segnalazioni di anomalie pervenute dalle Banche Dati;
- L'individuazione di una anomalia, attivazione delle tempestive comunicazioni al personale al fine di evitare il rischio di concessione di garanzie a ditte che presentano anomalie.
- L'informazione periodica, ad opera dell'Ufficio Amministrativo, della Direzione/l'Amministratore Delegato in merito al livello delle posizioni a "scaduto deteriorato", "inadempienza probabile" e "sofferenze".

Al fine di una schematica segmentazione del portafoglio garanzie in funzione delle caratteristiche andamentali delle posizioni, nonché dell'intensità di rischio ad esse corrispondenti, il portafoglio deve essere classificato in modo da ricomprendere le posizioni ad una delle classi secondo parametri oggettivi di seguito indicati:

Posizioni in "bonis"

imprese che **non presentano ritardi** nel pagamento delle rate.

Posizioni a scaduto non deteriorato

Imprese che presentano **ritardi** nei pagamenti che, in via continuativa, **non superano i 90 giorni**;

Posizioni a scaduto deteriorato

Imprese che presentano **ritardi** nei pagamenti **superiori a 90 giorni** cioè alla data di riferimento le rate sono scadute in via continuativa da oltre 90 giorni;

Posizioni ad inadempienza probabile

Imprese che presentano **ritardi** nei pagamenti, in via continuativa, da **oltre 270 giorni**.

Sono ricomprese in tale categoria le esposizioni per le quali il confidi giudica improbabile un adempimento delle obbligazioni creditizie senza ricorso all'escussione della garanzia.

Ai fini dell'inclusione in questa categoria dovranno essere valutate oltre le posizioni sconfinate in via continuativa da oltre 270 giorni, anche le esposizioni che pur in presenza di uno sconfinamento inferiore a 270 giorni sono caratterizzate dalle seguenti anomalie:

- Procedure di **liquidazione/cessazione** dell'attività;

- Revoca/proposta di **transazione** da banca;

Posizioni a sofferenza fuori bilancio

Sono ricomprese in tale categoria le **esposizioni che versano in stato di insolvenza** o in situazioni equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dal confidi, **per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso all'escussione, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Per tali posizioni l'istituto di credito non ha ancora avanzato richiesta di escussione al confidi o non è stato ancora deliberato il pagamento dell'escussione.**

Posizioni a sofferenza per cassa

Sono ricomprese in tale categoria le **esposizioni per cassa per le quali la banca o altro soggetto finanziatore ha formalizzato la richiesta di escussione e il Confidi ha già deliberato o eseguito il pagamento.** Sono ricomprese inoltre le esposizioni dei clienti per il cui recupero la banca abbia già intrapreso provvedimenti di carattere legale, ovvero in ordine alle quali e dopo un attento esame di merito, si siano rilevate caratteristiche di dubbia solvibilità anche se non ancora formalizzate in specifici provvedimenti.

FASE V – Valutazione della rischiosità

Tale processo si riferisce alla gestione delle posizioni classificate tra le sofferenze con particolare attenzione alle fasi di richiesta di escussione da parte dell'istituto di credito o altro soggetto finanziatore convenzionato, alla successiva fase del recupero (attivazione, gestione e coordinamento dell'intervento di società di recupero crediti e/o legali esterni) e alla determinazione delle eventuali svalutazioni/perdite.

Periodicamente devono essere esaminate tutte le informazioni al fine di fornire uno specifico parere alla Direzione/Amministratore Delegato per la determinazione analitica dei dubbi esiti e/o per il passaggio a perdita, nonché per fornire ulteriori indicazioni atte quantomeno a delineare:

- La probabile evoluzione del credito e i relativi accantonamenti
- Lo stato delle procedure esecutive
- Il rispetto delle transazioni stipulate
- La possibile ridefinizione della struttura creditoria

Sono di competenza esclusiva della Direzione/Amministratore Delegato le deliberazioni in merito alle proposte di perdite, passaggi a perdite accordi transattivi o extragiudiziali.

Sulla base delle informazioni ottenute il confidi è chiamato ad aggiornare la stima del fondo rischi per le garanzie prestate. In particolare il confidi, al fine di coprirsi da eventuali perdite sulle garanzie prestate dovrà accantonare, tenuto conto delle eventuali controgaranzie, ad uno specifico fondo rischi gli importi che riterrà congrui ai fini di cui sopra.

Nello specifico gli accantonamenti potranno avere duplice natura:

- **Generici** e riferiti quindi alle specifiche categorie di cui sopra con percentuali di accantonamento individuate grazie all'analisi dell'andamento storico rispetto ai passaggi a sofferenza per cassa, oppure a percentuali ritenute congrue dalle best practices conosciute.
- **Analitici**, e quindi specifici per singola posizione o per singola tipologia (settoriale, giuridica, territoriale, importo garantito, garanzie ricevute, ecc.).

Le diverse tipologie di accantonamento proposte, per gli importi garantiti al netto delle controgaranzie ricevute, sono illustrate nella tabella sottostante**:**

Classificazione per bilancio	**Descrizione**	**Tipologia Accantonamento**	**Percentuale accantonamento**
IN BONIS	In bonis	Generica	-
	Scaduto Non deteriorate (scaduto)	Generica	0,2-0,5% sull'esposizione netta
DETERIORATO FUORI BILANCIO	Garanzie Deteriorate (scaduto deteriorato)	Generica	1-5% sull'esposizione netta
	Garanzie Deteriorate (inadempienza probabile)	Generica	5-25% sull'esposizione netta
SOFFERENZA FUORI BILANCIO	Sofferenza fuori bilancio	Generica/analitica	35-65% con attenta valutazione delle garanzie reali (fidejussioni, ipoteche, ecc.)
	Sofferenza fuori bilancio superiori a 50.000€ per singola posizione	Analitica	A seconda delle analisi effettuate
SOFFERENZA PER CASSA	Sofferenza per cassa	Analitica	80-100% valutando le percentuali di recupero negli anni precedenti.

Ai fini di un concreto monitoraggio e analisi del rischio il Confidi dovrà dotarsi di un database analitico con l'elenco di tutte le posizioni anomale che si presenteranno nel tempo.

FASE VI – Gestione del contenzioso

La gestione del contenzioso è costituita dall'attività di recupero dei crediti revocati o posti a rientro dalle banche interessate.

Essa prende avvio con la costituzione in mora dei debitori, la revoca degli affidamenti e la scritturazione a sofferenza delle posizioni debitorie effettuate dalla banca, prosegue con la gestione dell'eventuale escussione della garanzia consortile effettuata dalla banca e termina con l'azione di surroga esercitata dal confidi nei confronti dei debitori a recupero del credito vantato o con il passaggio a perdita del medesimo.

La gestione del contenzioso quindi comprende tutte le attività che è necessario porre in essere a partire dal momento in cui intercorre la classificazione di una posizione a "sofferenza" con conseguente escussione della garanzia Confidi.

La gestione del contenzioso spetta all'Ufficio Affari Generali o se presente all'ufficio legale. Con la comunicazione di passaggio a sofferenza l'Ufficio Amministrativo acquisisce e analizza le informazioni quali:

- Valore corrente della garanzia
- Esposizione interbancaria dell'obbligato principale, coobbligati e ulteriori garanti ove possibile;
- Situazione giuridica complessiva del debitore (capacità patrimoniale, persona fisica o giuridica, assoggettabilità a procedure concorsuali, ecc.), del garante e regimi patrimoniali degli stessi;
- Capacità restitutoria dell'obbligato principale e dei garanti.

Nel caso in cui la garanzia sia stata controgarantita – riassicurata da fondi pubblici di agevolazione l'Ufficio Affari Generali verifica e avvia la fase di gestione dei fondi (la procedura è quella stabilita protempore per la gestione dei fondi pubblici).

Se la garanzia è di tipo **sussidiaria**, il confidi potrà essere escusso – salvo intervenute cause di inefficacia della garanzia – dopo che la banca abbia preventivamente svolto le attività giudiziali di recupero o secondo la diversa tempistica eventualmente concordata nelle singole convenzioni vigenti. La richiesta di escussione verrà sottoposta all'attenzione della Direzione/dell'Amministratore Delegato mediante redazione di apposita relazione che ricomprende tutto quanto dovrà essere autorizzato o visionato dalla Direzione/Amministratore Delegato, a puro titolo esemplificativo: saldi e stralcio, piani di rientro, passaggi a perdita, ecc.

Qualora la banca chiedesse al Confidi il benestare su una proposta di saldo e stralcio avanzata dal debitore, l'Ufficio Affari Generali verifica la correttezza delle ripartizioni delle somme da portare a parziale detrazione dal debito, al netto di eventuali spese legali, al fine di concordare con la banca la presunta perdita che residuerà al confidi a transazione avvenuta.

Nel caso di **prima richiesta** l'Ufficio Amministrativo protocolla la comunicazione bancaria e, chiesti eventuali chiarimenti e integrazioni, si procede alla gestione mediante contestazione, qualora ne ricorrano i presupposti, proponendo eventuale rettifica o accogliendo la richiesta di pagamento come formulata dalla banca.

Solo a seguito del pagamento di quanto autorizzato, da parte della Direzione/dell'Amministratore Delegato, si apre l'attività di recupero stragiudiziale /giudiziale e l'eventuale attività di richiesta rimborso al riassicuratore/controgarante. L'Ufficio Affari Generali predispone, inoltre, una comunicazione ai sensi dell'art. 1952 (divieto di agire contro il debitore principale per avergli omesso di denunziargli il pagamento fatto), da sottoporre alla sottoscrizione del Presidente del Consiglio Direttivo che verrà spedita al socio solo in caso di avvenuta apposizione della suddetta firma.

Contestualmente, in relazione all'economicità dell'azione di recupero, il confidi avvia il recupero coattivo delle somme attraverso:

- Autorizzazione alla banca che ha erogato il credito al recupero anche della quota del confidi (salvo il caso di diversa previsione contenuta nelle singole convenzioni in uso);
- Recupero stragiudiziale attraverso una società di recupero crediti incaricata dallo stesso confidi;
- Recupero giudiziale attraverso un legale di fiducia.

La società di recupero o il legale incaricati con apposito mandato o procura debitamente firmati dal Presidente provvederanno sulla base della documentazione fornita dall'Ufficio Affari Generali, come preventivamente acquisita dall'Ufficio Fidi e dall'Ufficio Amministrativo, (domanda di finanziamento, garanzie acquisite, privacy, documenti identificativi, contabile di pagamento, revoca, richiesta di escussione, atti giudiziali, ecc.) a prendere contatto con il debitore principale e gli eventuali garanti, rendicontando ogni volta, al fine di ottenere il recupero di quanto dovuto.

In particolare, in merito **all'attività stragiudiziale**:

- Qualora si riuscisse a concordare un piano di rientro oppure un saldo e stralcio, le proposte andranno portate in autorizzazione alla Direzione/all'Amministratore Delegato e sulle somme recuperate l'Ufficio Affari Generali verifica la correttezza degli importi;
- Qualora si riuscisse a recuperare l'intero importo pagato a titolo di escussione, e lo stesso è controgarantito, andrà restituito al controgarante l'importo corrisposto al confidi quale rimborso;
- Qualora si riuscisse a recuperare parzialmente l'importo pagato a titolo di escussione o in caso di relazione negativa della società incaricata del recupero, si valuterà se girare la pratica a perdita o passarla al legale.

Nel caso di prima richiesta, il Confidi si può avvalere dell'Arbitrato disciplinato ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c. Si tratta di un procedimento alternativo per la risoluzione delle controversie nel quale la decisione viene rimessa dalle parti a uno o più soggetti privati che si pronunciano con lodo.

Quanto **all'attività giudiziale**, stesso iter descritto per l'attività stragiudiziale, con la differenza che, in caso di esito negativo dell'attività di recupero, non si potrà che girare la pratica a perdita.

Nel caso in cui non sia effettuata alcuna attività di recupero del credito, o essa non abbia portato alcun esito positivo o parzialmente positivo, la posizione di credito a sofferenza e la relativa perdita viene portata a recupero contabile previo l'utilizzo dei fondi rischi precedentemente accantonati. Le perdite subite per garanzie emesse su Fondi pubblici sono naturalmente imputate ai relativi Fondi di pertinenza.

Resta fermo che nella gestione dei recuperi per le posizioni debitorie che usufruiscono di garanzie e/o controgaranzie di Fondi pubblici si applicano le specifiche norme regolamentari, tempo per

tempo vigenti, dettate dal legislatore. Dette norme prevalgono in ogni caso sulle disposizioni del presente Regolamento qualora risultassero con esse in contrasto.

Trasparenza

Confidi Rating Italia, in qualità di gestore di misure agevolative a valere su risorse pubbliche, rientra nell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, in quanto "*ente di diritto privato [...] che svolge attività di pubblico interesse*", così come previsto nella delibera ANAC n. 1134 del 20.11.2017.

Pertanto è obbligato a pubblicare tramite il proprio sito istituzionale le informazioni ed i dati concernenti l'organizzazione e le attività svolte a valere sulle risorse pubbliche, consentendone l'accesso a chiunque senza necessità di autenticazione ed identificazione.

L'obbligo di pubblicazione fa riferimento ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 a tutti gli "*atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro*".

Il presente Regolamento del Processo del Credito è pertanto oggetto di pubblicazione, insieme alle altre informazioni richieste dalla richiamata normativa, sul sito internet del Confidi www.confidirating.it.

Accesso Civico
(alle informazioni attinenti le misure agevolative concesse su fondi pubblici)

Accesso civico Semplice

Riconosce a chiunque – senza indicare motivazioni – il diritto di richiedere documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art. 22 della L. n. 241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

Accesso civico generalizzato

Riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 (fatte salve le esclusioni e le limitazioni all'accesso civico stabiliti dall'art. 5-bis del medesimo Decreto).

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La domanda di accesso ai documenti deve essere presentata inviando richiesta motivata via PEC allegando documento d'identità del firmatario.

Il nome del soggetto cui può essere presentata la richiesta di accesso civico sia "Semplice" che "Generalizzato" è quello del Presidente

Agostino Capozzo
Tel. 0874/820140
Mail: confidibiz@legalmail.it

Registro degli Accessi civico generalizzato

È tenuto presso il Confidi un "**Registro degli accessi**" in cui sono riportate tutte le informazioni relative alle domande di Accesso Civico pervenute al Consorzio, quali: i dati anagrafici del soggetto, la richiesta che presenta, i documenti che gli sono stati consegnati, ecc.

ALLEGATI:

ALLEGATO 1 – "*La valutazione del merito di credito nel processo istruttorio*" (con Check-List documentazione)

ALLEGATO 2 – Consenso Privacy

ALLEGATO 3 – Fac simile Richiesta Accesso Semplice

ALLEGATO 4 – Fac simile Richiesta Accesso Generalizzato